

Inquadramento nella terza fascia dirigenziale negli Enti pubblici sottoposti a vigilanza della Regione Sicilia

Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 25 giugno 2015, n. 13165

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Macioce - Presidente

Dott. Enrica D'Antonio - Consigliere

Dott. Daniela Blasutto - Consigliere

Dott. Adriano Piergiovanni Patti - Consigliere -

Dott. Fabrizio Amendola - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 13165/2015

sul ricorso 6691-2010 proposto da:

T. M., B. S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO AVANZATO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - E.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2005/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/03/2009 R.G.N. 408/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 4 marzo 2009 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del primo giudice che aveva respinto le domande proposte da T. M. e B. S. nei confronti dell'ESA Ente di Sviluppo Agricolo, volte ad ottenere l'inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, di cui alla L.R. Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000, con condanna al pagamento delle relative differenze stipendiali.

La Corte territoriale - in sintesi - ha ritenuto che negli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione l'operatività della disposizione istitutiva della terza fascia dirigenziale non potesse prescindere dalla previa emanazione del regolamento di organizzazione indicato dal comma 3 dell'art. 1 di detta legge, nella specie non emanato.

Con ricorso del 25 febbraio 2010 i soccombenti hanno domandato la cassazione della sentenza per un unico motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l'ente intimato. Parte ricorrente ha altresì depositato documenti inammissibili, perché non riguardanti la nullità della sentenza impugnata ovvero l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, come prescritto dall'art. 372 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con l'unico mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 1, della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, nonché dell'art. 31 L.R. Sicilia n. 6 del 1997, per avere ritenuto la Corte territoriale non applicabile l'inquadramento nella terza fascia dirigenziale, stante la mancanza di un regolamento attuativo da parte dell'ente.

3.- Il ricorso non può essere accolto per le ragioni già espresse da questa Corte in numerosi precedenti dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (cfr. Cass. n. 11129, 11245 e 11246/2010, nn. 6164, 6165 e 6302/2011, nn. 22308 e 22309/2012, n. 9089/2014). La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell'art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni da essa introdotte "disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione". Il comma 3 dell'articolo in esame dispone a sua volta, per quanto interessa, che "gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione".

L'oggetto della materia regolamentare coincide con l'intero ambito di quella regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo rientra l'art. 6, concernente l'ordinamento della dirigenza. Ai regolamenti di organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.

L'art. 6, per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che: "Nell'amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali. Nella prima, applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il testo del menzionato art. 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo l'adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina, implica, quale regola generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa venga adattata alle peculiarità dei singoli enti. Diversamente, del resto, non si intenderebbe l'attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a norme ad esso sovraordinate. D'altra parte, l'art. 6 prevede, in termini generali, l'istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell'amministrazione regionale che negli enti di cui all'art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all'art. 1, comma 3. Né può ritenersi che l'applicazione dell'art. 6, comma 1, debba essere considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 1, comma 3, per l'espressa previsione della natura organizzativa di queste ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno organizzativo dell'ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico, con violazione palese del principio del buon andamento dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 Cost.. La necessità della regolamentazione, così esplicitata dalla norma, esclude la utilizzabilità delle tabelle di equiparazione di cui al L.R. n. 6 del 1997, art. 31, il cui ambito di efficacia è limitato ai meri profili economici.

4.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.

IL PRESIDENTE

Luigi Macioce

IL RELATORE EST.

Fabrizio Amendola

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donatella Coletta